

NABLA

Nabla S.p.A.

● **PROCEDURA DI INTERNAL DEALING** ●

Milano, 3 settembre 2026

Nabla S.p.A. – Milano (MI), via Tortona n. 33

Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 12267321003

INDICE

1.	PREMESSE E FONTI	1
2.	DEFINIZIONI	1
3.	DESTINATARI	2
4.	ADESIONE ALLA PROCEDURA	3
5.	OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA	3
6.	FUNZIONI DEGLI ORGANI DELEGATI	4
7.	COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE	5
8.	GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ	5
9.	DIVIETO DI COMPIMENTO DI OPERAZIONI DURANTE I PERIODI DI CHIUSURA	6
10.	SANZIONI	7
11.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
12.	MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI	8
13.	DISPOSIZIONI FINALI	8
14.	ENTRATA IN VIGORE	8
	ALLEGATO A	A
	ALLEGATO B	B
	ALLEGATO C	C

1. PREMESSE E FONTI

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) regola con efficacia cogente gli obblighi informativi inerenti alle, e i limiti al compimento delle, Operazioni (come *infra* definite) riguardanti strumenti finanziari di Nabla S.p.A. (“**Nabla**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”), a qualsiasi titolo effettuate dai Soggetti Rilevanti (come *infra* definiti) e dalle rispettive Persone Strettamente Associate (come *infra* definite), in virtù della quotazione degli strumenti finanziari della Società sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, “**Euronext Growth Milan**” e “**Borsa Italiana**”).
- 1.2 La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Nabla in data 3 settembre 2026.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato agli stessi quivi attribuito, essendo inteso che le espressioni e i termini definiti al maschile includeranno anche eventuali espressioni al femminile e che le espressioni e i termini definiti al singolare si intenderanno definiti anche al plurale.

Autorità Competente: indica la Consob;

Azione: indica ciascuna azione della Società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan;

Consob: indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Investor Relations Manager: indica l'*Investor Relations Manager* ovvero il responsabile della funzione di *investor relation* della Società;

MAR: indica il Regolamento n. 2014/596/UE relativo agli abusi di mercato (“*Market Abuse Regulation*”) e i relativi regolamenti di attuazione dello stesso;

Euronext Growth Advisor: indica l'*Euronext Growth Advisor* della Società;

Operazione: indica le operazioni di cui all'articolo 5 della presente Procedura;

Organo Delegato: indica ciascun amministratore di Nabla munito di deleghe di gestione;

Periodo di Chiusura: indica i 30 (*trenta*) giorni¹ di calendario che precedono la pubblicazione della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale come regolati dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ovvero di ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle disposizioni normative, anche regolamentari, di volta in volta applicabili, nonché ai sensi delle regole del mercato nel quale gli Strumenti Finanziari sono ammessi alla negoziazione;

Persona Strettamente Associata: indica, con riferimento a ciascun Soggetto Rilevante:

- a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge;
- b) il figlio o i figli a carico, anche del coniuge;
- c) un parente e/o un affine che abbia condiviso la stessa abitazione nell'anno precedente alla data di perfezionamento dell'Operazione;
- d) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone di cui alle lettere a), b) o c) che precedono sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- e) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono;

¹ Si precisa che il giorno previsto della pubblicazione della relazione finanziaria rappresenta il 30° (*trentesimo*) giorno del relativo Periodo di Chiusura. Inoltre, il termine ultimo del Periodo di Chiusura dovrà essere calcolato con riferimento alla data di pubblicazione dei dati preliminari, ove quest'ultima preceda la data prevista per l'approvazione dei dati definitivi.

- f) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono;
- g) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono;

Prodotto Finanziario Collegato: indica ciascun prodotto finanziario di seguito specificato, il cui valore in tutto o in parte sia determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario:

- a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di Strumenti Finanziari;
- b) derivati su Strumenti Finanziari;
- c) qualora lo Strumento Finanziario sia uno strumento di debito convertibile o scambiabile, i prodotti finanziari in cui lo Strumento Finanziario può essere convertito o scambiato;
- d) strumenti emessi o garantiti dalla Società il cui prezzo di mercato possa influenzare notevolmente il prezzo degli Strumenti Finanziari o viceversa; e
- e) tutti gli altri strumenti finanziari equivalenti alle Azioni;

Regolamento Consob: indica il Regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato;

Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan: indica il regolamento applicabile agli emittenti con Strumenti Finanziari ammessi a negoziazione su Euronext Growth Milan;

SDIR: indica il “*Servizio per la Diffusione dell’Informativa Regolamentata*” ai sensi della normativa Consob, come richiamato e definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

Soggetto Rilevante: indica ciascuna persona all’interno dell’Emittente che sia:

- a) componente dell’organo amministrativo o di controllo; o
- b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui al punto precedente, abbia regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti direttamente e indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura della Società stessa;

Strumenti Finanziari: indica gli strumenti finanziari – come definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva n. 2014/65/UE – della Società ammessi alle negoziazioni sul Euronext Growth Milan ovvero su di un diverso sistema multilaterale di negoziazione, ivi incluse le Azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni (inclusi i *warrant*), strumenti finanziari di debito anche convertibili in Azioni o scambiabili con esse, altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni della Società ovvero in generale altri strumenti finanziari di debito e/o *equity*;

TUF: indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*”), come successivamente modificato ed integrato.

3. DESTINATARI

3.1 La presente Procedura si applica, secondo quanto di seguito specificato:

- a) ai Soggetti Rilevanti; e
- b) a ciascuna Persona Strettamente Associata

(collettivamente, i “**Destinatari**”).

3.2 Gli Organi Delegati individuano i Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, inserendo il nominativo in un apposito elenco (l’“**Elenco**”), il quale dovrà essere aggiornato con frequenza almeno annuale. Gli Organi Delegati informano altresì il consiglio di amministrazione della Società di ogni eventuale modifica e/o

integrazione del predetto Elenco, che dovrà essere messo a disposizione in ogni momento ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Società. Nell'Elenco vengono inoltre inseriti i nominativi delle Persone Strettamente Associate a ciascun Soggetto Rilevante di cui gli Organi Delegati vengano a conoscenza.

- 3.3 È in ogni caso responsabilità dei Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, i quali con accettazione della presente Procedura assumono conseguente e diretto impegno in tal senso, (i) rendere edotte per iscritto le proprie Persone Strettamente Associate degli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura, conservando copia della predetta comunicazione, e (ii) comunicare agli Organi Delegati un elenco contenente le generalità delle proprie Persone Strettamente Associate.

4. ADESIONE ALLA PROCEDURA

- 4.1 L'accettazione scritta della presente Procedura, mediante compilazione dell'Allegato A, da parte dei Destinatari vincola gli stessi al rispetto delle previsioni di cui alla Procedura e delega la Società, per loro conto, ad adempiere gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico e dell'Autorità Competente di volta in volta previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
- 4.2 Appena informata degli obblighi derivanti dalla Procedura e ricevuta copia della stessa, ciascuna Persona Strettamente Associata dovrà trasmettere alla Società senza indugio copia dell'Allegato A debitamente compilato e sottoscritto.
- 4.3 Nel caso in cui non pervenga all'Emittente, da parte di uno o più Destinatari, copia dell'Allegato A debitamente compilato e sottoscritto, ovvero non pervenga di volta in volta la comunicazione di cui all'articolo 7 entro i termini ivi prescritti, resta a carico del rispettivo Destinatario ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
- 4.4 Nell'eventualità in cui un Destinatario intenda adempiere personalmente agli obblighi di comunicazioni nei confronti dell'Autorità Competente di cui al paragrafo 1 che precede, è tenuto a informare tempestivamente la Società di tale intenzione.

5. OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA

- 5.1 Ai fini della presente Procedura, per "Operazione" si intende ciascuna operazione condotta da, o per conto di, alcuno dei Destinatari e concernente gli Strumenti Finanziari o i Prodotti Finanziari Collegati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Destinatario²;
 - b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque per conto di un Destinatario, anche quando è esercitata la discrezionalità nel compimento dell'operazione;
 - c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione vita, come individuate ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Destinatario; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati nell'assicurazione sulla vita, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione;
 - d) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
 - e) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante o a un dipendente in quanto parte della retribuzione allo stesso spettante) e la cessione di Strumenti Finanziari derivante dall'esercizio di un diritto di opzione;
 - f) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

² Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 7, MAR "Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia".

- g) le operazioni in strumenti derivati o agli stessi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- h) l'adesione a un contratto per differenza relativo ad uno Strumento Finanziario;
- i) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti (compresi le opzioni *put and call*) e di *warrant*;
- j) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- k) le operazioni in Prodotti Finanziari Collegati a un titolo di credito della Società, compresi i *credit default swap*;
- l) le operazioni subordinate al verificarsi delle condizioni e l'effettiva esecuzione delle stesse;
- m) la conversione automatica o non automatica di uno Strumento Finanziario in un altro Strumento Finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in Azioni;
- n) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- p) le operazioni in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA);
- q) le operazioni effettuate da un gestore di FIA (GEFIA) in cui ha investito un Destinatario;
- r) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Destinatario;
- s) l'assunzione o la concessione in prestito di Strumenti Finanziari o di Prodotti Finanziari Collegati.

5.2 Sono soggette a notifica ai sensi della presente Procedura tutte le Operazioni compiute da un Soggetto Rilevante e dalle relative Persone Strettamente Associate una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di **euro 50.000,00 (cinquantamila/00)** (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente ai sensi delle applicabili disposizioni – dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) nell'arco di un anno solare, fermo restando che ai fini del raggiungimento di tale soglia dovranno essere sommate, senza alcuna compensazione, tutte le Operazioni compiute da un Soggetto Rilevante ovvero da Persona Strettamente Associata allo stesso.

5.3 Non sono soggette ad obbligo di comunicazione:

- a) per i Soggetti Rilevanti e le rispettive Persone Strettamente Associate, le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga euro 50.000,00 (*cinquantamila/00*) (ovvero il diverso importo di volta in volta indicato dall'Autorità Competente ai sensi delle applicabili disposizioni, dovendosi in tal caso detto importo ritenersi direttamente applicabile senza necessità di ulteriori modifiche alla presente Procedura) entro la fine dell'anno solare;
- b) le Operazioni effettuate dall'Emittente e dalle sue società controllate.

6. FUNZIONI DEGLI ORGANI DELEGATI

6.1 Ai fini della presente Procedura, agli Organi Delegati, coadiuvati dall'Investor Relations Manager, sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) ricezione ed effettuazione delle comunicazioni ai sensi del successivo articolo 8;
- b) gestione delle comunicazioni ricevute dai Destinatari (attraverso la conservazione in apposito archivio);
- c) gestione ed aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate agli stessi;

- d) trasmissione ai Soggetti Rilevanti della presente Procedura, e sue modifiche e integrazioni, richiedendo di volta in volta la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A;
 - e) raccolta e conservazione delle dichiarazioni di cui all'Allegato A sottoscritte dai Destinatari;
 - f) trasmissione ai Soggetti Rilevanti di una nota attestante la loro identificazione come tali ai fini della presente Procedura, nonché degli obblighi connessi a tale identificazione;
 - g) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui vengano a conoscenza.
- 6.2 La conservazione dell'Elenco e delle copie di tutte le comunicazioni di cui al presente articolo è di competenza dell'Investor Relations Manager.
- 6.3 Gli Organi Delegati vigilano in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *Internal Dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento della presente Procedura e per segnalare al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali modifiche che si ritenga opportuno e/o necessario adottare.
- 7. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE**
- 7.1 Ciascun Soggetto Rilevante ovvero ciascuna relativa Persona Strettamente Associata, al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 8 che segue (e fermi restando gli obblighi imposti direttamente in capo ad essi dalla normativa applicabile), deve comunicare immediatamente alla Società – entro e non oltre 2 (*due*) giorni lavorativi dal relativo compimento – ogni Operazione di cui al precedente paragrafo 5.2 effettuata da esso stesso o in proprio conto, fornendo tutte le informazioni di cui all'Allegato B della presente Procedura.
- 7.2 Nell'eventualità in cui il Soggetto Rilevante ovvero ciascuna Persona Strettamente Associata allo stesso intenda adempiere personalmente gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità Competente, la comunicazione di cui al paragrafo 7.1 che precede dovrà inoltre essere effettuata, contestualmente al perfezionamento dell'Operazione o, in ogni caso, entro e non oltre 3 (*tre*) giorni lavorativi dal relativo compimento, anche nei confronti dell'Autorità Competente.
- 7.3 La comunicazione di cui al presente articolo deve essere trasmessa come segue:
- a) alla Società, via posta elettronica all'indirizzo e-mail s.amendola@nablacosmetics.com, preavvisando telefonicamente l'Investor Relations Manager; e
 - b) all'Autorità Competente, via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it ovvero, per i soggetti non in possesso di un indirizzo PEC, tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it³.
- 7.4 Gli Organi Delegati e l'Investor Relations Manager hanno il diritto di richiedere a ciascun Destinatario ogni informazione, chiarimento e/o integrazione necessaria e/o utile ai fini di una corretta attuazione della presente Procedura.
- 7.5 È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte dei Destinatari degli obblighi derivanti dalla presente Procedura e dalla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.
- 8. GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ**
- 8.1 La Società, tramite l'Investor Relations Manager, comunica senza indugio e mette a disposizione del pubblico, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito web sezione "*Investor Relations*", nonché comunica all'Autorità Competente (eccetto nei casi in cui il relativo Destinatario abbia optato per procedere personalmente a tale comunicazione), le informazioni indicate nel modulo di cui all'Allegato B trasmesso dal relativo Destinatario, entro e non oltre 2 (*due*) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui ai precedenti paragrafi 7.1

³ Tali comunicazioni dovranno indicare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

e 7.2

- 8.2 Gli Organi Delegati e l'Investor Relations Manager aggiornano regolarmente l'Euronext Growth Advisor sulle Operazioni di cui vengono a conoscenza.
- 8.3 Le informazioni relative alle Operazioni di cui al presente articolo non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR.
- 8.4 L'Emittente non è in nessun caso responsabile della veridicità e/o completezza delle informazioni di cui al paragrafo che precede. Tale responsabilità rimane in ogni caso in capo a ciascun Destinatario.

9. DIVIETO DI COMPIMENTO DI OPERAZIONI DURANTE I PERIODI DI CHIUSURA

- 9.1 I Soggetti Rilevanti devono astenersi, durante i Periodi di Chiusura, dal compiere ogni Operazione, indipendentemente dal suo controvalore o dal raggiungimento della soglia di cui al paragrafo 5.2 della presente Procedura, per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente.
- 9.2 Gli Organi Delegati possono autorizzare i Soggetti Rilevanti al compimento di un'Operazione durante un Periodo di Chiusura:
 - a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni
 - b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni; ovvero
 - c) in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Rilevante, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite
- 9.3 Nei casi in cui sussistano le circostanze di cui al paragrafo che precede, il Soggetto Rilevante dovrà richiedere l'autorizzazione al compimento di un'Operazione tramite richiesta scritta motivata, contenente una descrizione accurata dell'Operazione e una spiegazione del motivo per il compimento della stessa.
- 9.4 Per circostanze eccezionali si intendono delle situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante. Nel determinare l'eccezionalità di una circostanza la Società, oltre ad altri indicatori, valuta se e in quale misura il Soggetto Rilevante:
 - a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; e
 - b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non compiendo immediatamente l'Operazione.

10. SANZIONI

- 10.1 L'inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni di legge e regolamentari e recepiti dalla presente Procedura può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative da parte dell'Autorità Competente.
- 10.2 In caso di violazione della presente procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.
- 10.3 Si precisa che qualsivoglia violazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria, dall'Autorità Competente o da Borsa Italiana, può

costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine. Ove tale violazione sia commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, dar luogo a licenziamento.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 11.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Destinatari. Le informazioni relative al trattamento dei dati effettuato dalla Società sono contenute nell'informativa allegata alla presente Procedura (Allegato C).
- 11.2 Con la consegna all'Ufficio *Investor Relations* della lettera di accettazione di cui all'Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (EU) n. 2016/679 (c.d. "GDPR") e alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

12. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

- 12.1 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile all'Emittente, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta motivata degli Organi Delegati.
- 12.2 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate. I Soggetti Rilevanti saranno responsabili, a loro volta, della comunicazione delle predette modifiche e/o integrazioni alle rispettive Persone Strettamente Associate.

13. DISPOSIZIONI FINALI

- 13.1 La Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.
- 13.2 Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: *(i)* restituire copia firmata dell'Allegato A della presente Procedura per ricevuta e accettazione; *(ii)* fornire all'Investor Relations Manager un elenco contenente i nominativi e le generalità delle Persone Strettamente Associate ad esso; *(iii)* informare l'Investor Relations Manager in caso di variazione del predetto elenco; *(iv)* trasmettere copia della presente Procedura a ciascuna propria Persona Strettamente Associata; *(v)* ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e *(vi)* rivolgersi all'Investor Relations Manager in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.
- 13.3 Ogni Persona Strettamente Associata, successivamente alla ricezione di copia della presente Procedura da parte del relativo Soggetto Rilevante, è tenuta a: *(i)* inviare alla Società copia firmata dell'Allegato A della presente Procedura; *(ii)* ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e *(iii)* rivolgersi all'Investor Relations Manager in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.
- 13.4 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente strumenti finanziari quotati su Euronext Growth Milan ovvero su di un diverso sistema multilaterale di negoziazione.

14. ENTRATA IN VIGORE

- 14.1 La presente Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Nabla in data 3 settembre 2026, entra in vigore con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari della Società su Euronext Growth Milan.

ALLEGATO A

Accettazione della Procedura

Il sottoscritto _____
residente in _____
nella sua qualità di _____
preso atto di essere incluso nel novero dei Destinatari a cui è applicabile la Procedura di *Internal Dealing* di Nabla S.p.A.

dichiara e attesta

di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e di accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

_____;

- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Associate al Soggetto Rilevante indicato in epigrafe (da compilare solo in caso di accettazione predisposta da o per conto di Soggetto Rilevante):

_____;

- indica il Soggetto Rilevante di riferimento (da compilare solo in caso di accettazione predisposta da o per conto di Persona Strettamente Associata):

_____;

- si impegna a comunicare all'Investor Relations Manager le Operazioni, come definite dalla Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;

- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società a comunicare e diffondere il contenuto delle predette comunicazioni al pubblico ed all'Autorità Competente nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

Acconsente

ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (EU) n. 2016/679 (c.d. "GDPR") e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 11 della Procedura (Allegato C).

Luogo e data

Firma

ALLEGATO B

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate

1	<u>Dati relativi al Soggetto Rilevante o alla Persona Strettamente Associata</u>	
a)	Nome ¹	
2	<u>Motivo della notifica</u>	
a)	Posizione/qualifica ²	
b)	Notifica iniziale/modifica ³	
3	<u>Dati relativi all'emittente</u>	
a)	Denominazione ⁴	
b)	LEI ⁵	
4	<u>Dati relativi all'operazione (sezione da ripetere per (i) ciascun tipo di strumento, (ii) ciascun tipo di operazione, (iii) ciascuna data e (iv) ciascun luogo in cui sono effettuate le operazioni)</u>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario ⁶ Codice di identificazione ⁷	
b)	Natura dell'operazione ⁸	

c)	Prezzo/i e volume/i ⁹	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Prezzo/i	Volume/i														
		Prezzo/i	Volume/i																
d)	Informazioni aggregate ¹⁰ - Volume aggregato - Prezzo																		
e)	Data dell'operazione ¹¹																		
f)	Luogo dell'operazione ¹²																		

Luogo e data

Firma

Istruzioni per la compilazione dell'Allegato B

(1) Nome	Per le persone fisiche: nome e cognome e codice fiscale Per le persone giuridiche: denominazione completa, comprensiva di forma giuridica e codice fiscale
(2) Posizione / qualifica	Per i Soggetti Rilevanti: posizione occupata all'interno dell'Emittente Per le Persone Strettamente Associate: tipologia di Persona Strettamente Associata unitamente al nome, cognome e posizione del Soggetto Rilevante di riferimento (es. <i>coniuge di</i> [...], <i>amministratore della società</i> [...])
(3) Notifica iniziale/modifica	Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente modifica
(4) Emittente	Indicare denominazione completa dell'emittente di riferimento e il rispettivo codice fiscale
(5) LEI	Indicare (ove presente) il codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442
(6) Descrizione dello strumento finanziario	Indicare la natura dello strumento finanziario: azione, strumento di debito (obbligazione), derivato o strumento finanziario legato ad un'azione o a uno strumento di debito
(7) Codice di identificazione	Indicare il codice di identificazione dello strumento finanziario come definito nel Regolamento delegato UE n. 600/2014 (es. codice ISIN)
(8) Natura dell'operazione	Descrizione del tipo di operazione facendo possibilmente riferimento alle tipologie di operazioni riportate nella presente Procedura (articolo 5) Indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni
(9) Prezzo/i e volume/i	Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare i prezzi e i volumi di ogni singola operazione
(10) Informazioni aggregate	I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando <i>(i)</i> si riferiscono allo stesso strumento finanziario, <i>(ii)</i> sono della stessa natura, <i>(iii)</i> sono effettuate nello stesso giorno, e <i>(iv)</i> sono effettuate nello stesso luogo Nel caso di un'unica operazione indicare il prezzo della singola operazione. Nel caso in cui i volumi di operazioni multiple sono aggregati, utilizzare il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate
(11) Data dell'operazione	Data: indicare la data di esecuzione dell'operazione [AAAA-MM-GG; ora UTC] (utilizzare il formato ISO 8601)
(12) Luogo dell'operazione	Luogo: indicare nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione Europea in cui l'operazione è stata effettuata. Se l'operazione è stata eseguita al di fuori di una delle sedi di cui sopra, indicare la dicitura "al di fuori di una sede di negoziazione"

Per un più corretto utilizzo della terminologia tecnica e delle abbreviazioni, anche in funzione della comunicazione nei confronti dell'Autorità Competente, si rimanda al contenuto dei Regolamenti di esecuzione UE 523/2016 e UE 378/2016.

ALLEGATO C

Informativa sul trattamento dei dati personali

La presente informativa ha lo scopo di descrivere il trattamento effettuato in relazione ai suoi dati personali forniti in occasione e per le finalità di cui alla “*Procedura di Internal Dealing*” di Nabla S.p.A. (rispettivamente, la “**Procedura**” e “**Nabla**” o la “**Società**”), della quale costituisce parte integrante.

Titolare del trattamento dei dati è Nabla, con sede legale in Milano, via Tortona n. 33.

Natura dei dati personali trattati

I dati personali trattati da Nabla sono quelli forniti direttamente da lei, in qualità di (rappresentante di) Soggetto Rilevante ovvero di Persona Strettamente Associata, in occasione della compilazione degli Allegati A e B della Procedura.

Finalità, modalità e durata del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato a esclusivo fine dell'esecuzione della Procedura. Nabla garantisce il rispetto della riservatezza dei dati, per assicurare la quale adotta le necessarie misure di protezione e sicurezza per prevenire il rischio di distruzione accidentale o illecita, perdita, modifica, rivelazione o accesso e/o utilizzo non autorizzato. Inoltre, la Società garantisce il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione, minimizzazione, aggiornamento, correzione e integrità previsti dalla normativa in vigore.

I dati saranno conservati esclusivamente per il periodo necessario agli scopi per i quali sono raccolti.

Conferimento dei dati e base giuridica del trattamento

Il conferimento dei dati è necessario al fine di assolvere agli obblighi di legge connessi alla Procedura e nella stessa specificati.

Comunicazione a terzi e trasferimento all'estero

I dati personali saranno comunicati ai soggetti terzi indicati nella Procedura e alle sole finalità della stessa. In particolare, i dati potranno essere comunicati all'*Euronext Growth Advisor* della Società, a Borsa Italiana S.p.A. e alle competenti autorità di vigilanza del mercato.

Inoltre, essendo richiesta la diffusione al pubblico di taluni dei dati trattati in forza di disposizioni di legge e regolamentari, nazionali ed europee, la Società provvederà alla comunicazione al pubblico di tali dati nel rispetto della normativa di riferimento.

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento all'estero.

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato, lei può esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali conferiti: diritto di accesso ai dati e di informazione sugli stessi, diritto di richiedere la correzione e/o la rettifica in caso di dati incompleti o imprecisi, diritto di revocare il consenso (ove possibile), diritto alla portabilità dei dati in formato strutturato (ove possibile), diritto di ottenere la cancellazione (ove possibile), diritto di opporsi al trattamento (ove possibile), diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Il mancato conferimento dei dati

Il mancato conferimento dei dati personali richiesti comporta la non eseguibilità della Procedura, con tutte le conseguenze di legge applicabili, anche di tipo sanzionatorio.

Contatti

Se desidera ricevere ulteriori informazioni riguardo alla raccolta, all'utilizzo, alla comunicazione, al trasferimento o al trattamento dei suoi dati personali o esercitare uno dei diritti sopra elencati, può indirizzare le sue domande, richieste o osservazioni all'indirizzo di posta elettronica s.amendola@nablacosmetics.com. Inoltre, per avere ulteriori informazioni con riguardo ai suoi diritti o per inoltrare un reclamo può contattare l'autorità di controllo – Garante per la Protezione dei Dati Personali – ai seguenti recapiti: Roma (RM), Piazza Venezia n. 11, www.garanteprivacy.it – protocollo@gpdp.it, protocollo@pec.gpdp.it.